



Area Marina Protetta “Costa degli Infreschi e della Masseta”

ORDINANZA Numero 48 del 17-07-2019

Il Direttore

VISTA: La Legge 6 dicembre 1991, n. 394, “Legge quadro sulle aree protette”;

VISTO: il Decreto 21.10.2009 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il quale è stata istituita l’area marina protetta denominata “Costa degli Infreschi e della Masseta” ed affidata la gestione all’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni;

VISTO: il Decreto 28.7.2009, n. 219, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il quale è stato approvato il Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell’Area Marina Protetta “Costa degli Infreschi e della Masseta”;

VISTO: il Decreto 9.4.2015 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione e organizzazione dell’Area Marina Protetta “Costa degli Infreschi e della Masseta”;

VISTO: l’art. 5 del sopra richiamato Regolamento di esecuzione e organizzazione, con il quale il Direttore dell’Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni viene individuato quale Responsabile dell’Area Marina Protetta “Costa degli Infreschi e della Masseta”;

CONSIDERATO: che ai sensi dell’art. 5 del sopra richiamato Decreto 21.07.2009, n. 219, nella Zona B dell’area marina protetta, nel rispetto delle caratteristiche ambientali di tale area, sono consentite attività economiche, ricreative ed istruttive, tra le quali l’accesso alle unità navali adibite al trasporto passeggeri ed alle visite guidate, previa autorizzazione dell’Ente gestore;

CONSIDERATO: che l’art. 2 del sopra richiamato Decreto 9.4.2015 definisce il “trasporto passeggeri”, come l’attività professionale svolta, da imprese e associazioni abilitate, con l’utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, **lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti**, e che il successivo art. 21 detta le condizioni di esercizio di tale attività, rimandando all’Ente gestore la definizione della disciplina di dettaglio, in relazione alle esigenze di tutela ambientale ed al fine di determinare la capacità di carico dell’area;

CONSIDERATO: che il Disciplinare Integrativo anno 2019 al Regolamento di esecuzione e

organizzazione, concernente le attività dell'Area Marina Protetta "Costa degli Infreschi e della Masseta", approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 29 del 27.06.2019, all'art. 7, definisce la regolamentazione di dettaglio per l'esercizio dell'attività trasporto passeggeri e visite guidate, fissando il numero massimo di unità adibite per tale attività, nonché il carico massimo totale di passeggeri imbarcabili su ciascuna unità;

CONSIDERATO: che con Ordinanza n. 13 del 18.07.2014 del Direttore *pro-tempore* dell'Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in relazione alla valenza ambientale, è stato stabilito il carico antropico massimo (Camax) delle spiagge ricadenti in zona A del Piano del Parco, prospicienti l'Area Marina Protetta "Costa degli Infreschi e della Masseta" e che, in particolare, per il tratto di arenile denominato "Spiaggia degli Infreschi" è stato determinando il carico antropico di seguito specificato:

Nome spiaggia	Comune	Area (mq)	Carico Antropico max (mq/persona)	Carico antropico totale (n. max persone)
Spiaggia degli Infreschi	Camerota	641	9,5	67

TENUTO CONTO: che la zona denominata "Baia degli Infreschi" ricade in Zona Bdi "**riserva generale**" dell'Area Marina Protetta, nel cui ambito è stata individuata una sottozona- tratto di mare nord-occidentale di Porto degli Infreschi- sottoposta ad un più elevato regime di tutela ambientale, in ragione del particolare interesse naturalistico;

TENUTO CONTO: che nel periodo estivo la "Baia degli Infreschi" è la zona più ricercata dell'Area Marina Protetta dai turisti risultando, pertanto, particolarmente sottoposta alla pressione antropica;

TENUTO CONTO: che la "Baia degli Infreschi" è caratterizzata dalla presenza, appena sotto la superficie dell'acqua, dei marciapiedi di "*Lithophilum byssoides*" (alga calcarea che forma caratteristiche biocostruzioni sporgenti dalle rocce); più in profondità, delle biocostruzioni carbonatiche del "coralligeno di roccia litorale" (habitat più ricco di biodiversità del Mediterraneo); nonché di vaste praterie di piante di *Posidonia oceanica*, tra le cui foglie si rinviene la cd nacchera "*Pinna nobilis*" (specie protetta di mollusco bivalve, indice di buon stato di conservazione delle praterie) e che nella parte di levante di Porto degli Infreschi (sottozona B), è stato rinvenuto un "campo" particolarmente denso di questi grandi bivalvi;

RITENUTO: che l'Ente Parco, quale Ente gestore dell'Area Marina Protetta "Costa degli Infreschi e della Masseta", deve garantire nella "Baia degli Infreschi" la tutela degli ecosistemi sopra citati, al fine di adempiere ai propri compiti istituzionali;

RITENUTO: pertanto, necessario disciplinare la fruizione del sito "Baia degli Infreschi" da parte dei passeggeri trasportati e sbarcati sulla spiaggia, determinando le modalità compatibili con il regime normativo premesso;

CONSIDERATO: il carico antropico massimo sostenibile dalla spiaggia "Baia degli Infreschi" sopra specificato e definito con l'Ordinanza n. 13 del 18.07.2014;

ORDINA

Articolo 1

Dalla data di emanazione della presente Ordinanza sino al giorno 1 settembre 2019, in via sperimentale, i soggetti autorizzati ad esercitare attività di trasporto passeggeri nell'Area Marina Protetta "Costa degli Infreschi e della Masseta", devono far sbarcare le persone trasportate nel

tratto di arenile denominato "Spiaggia degli Infreschi" per un tempo massimo di un'ora (1 h), in relazione al carico antropico totale sostenibile dalla medesima spiaggia (67 persone);

Le suddette disposizioni devono essere osservate e fatte osservare ai passeggeri da tutti i soggetti autorizzati ad esercitare attività di trasporto passeggeri dal momento dell'emissione del biglietto di trasporto passeggeri.

Non possono essere concesse deroghe al limite di permanenza dei passeggeri nel tratto di arenile denominato "Spiaggia degli Infreschi" dal momento dello sbarco.

Articolo 2

L'osservanza dei presenti divieti è affidata al Corpo delle Capitaneria di porto – Guardia Costiera, al Comando Reparto Carabinieri del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ed alle competenti Amministrazioni Comunali, quest'ultime, così come concordato, potranno farsi carico di monitorare e regolamentare gli accessi con l'emissione di appositi pass;

Le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite, ai sensi dell'art. 30 della Legge 6.12.1991, n. 394.

In caso di recidiva verrà applicata la sospensione e/o la revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del Decreto Ministeriale 09.04.2015.

Il Direttore
Dott. Romano Gregorio

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.

Certificasi che copia della presente ordinanza è affissa all'Albo Pretorio on line, il 17-07-2019 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, registrata al repertorio delle pubblicazioni on line.

Vallo della Lucania, Li 17-07-2019

Il Responsabile della Pubblicazione
GREGORIO ROMANO